

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1014)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZICCARDI, PETRONE, MADERCHI e MINGOZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1973

Determinazione dei canoni e del prezzo di riscatto degli alloggi dell'IACP di Matera assegnati agli abitanti dei rioni « Sassi »

ONOREVOLI SENATORI. — Nella città di Matera esiste da anni un grave stato di disagio e di agitazione da parte di cittadini già abitanti nei rioni « Sassi » a causa di una notevole disparità di canoni che sono chiamati a pagare all'IACP per case avute in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619, rispetto ad altri cittadini che hanno avuto la casa in base a quella stessa legge.

Questa disparità si è creata in quanto le case per il risanamento dei « Sassi » di Matera sono state costruite in epoche diverse e con leggi diverse.

Ad esempio vengono a trovarsi, per quanto riguarda i canoni e il riscatto, in posizione di svantaggio quei cittadini che hanno avuto le case costruite con le leggi nn. 17 e 218 del 1963 e del 1965.

Per riparare in parte al disagio e allo svantaggio di questi cittadini si sono caricati

all'Amministrazione provinciale e all'Amministrazione comunale oneri non sopportabili da questi due Enti.

Con il presente disegno di legge ci si propone di eliminare questi inconvenienti, chiedendo di mettere a carico del Ministero dei lavori pubblici la differenza di canone e di riscatto con il riconoscimento a tutti i cittadini che si sono trasferiti dai rioni « Sassi » dei diritti previsti negli articoli 13 e 14 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

In sostanza con questo disegno di legge si intende fare coincidere la fonte del diritto in base al quale i cittadini hanno avuto la casa e cioè la legge 17 maggio 1952, n. 619, con i benefici previsti da questa stessa legge.

Per queste ragioni i proponenti confidano che il presente disegno di legge sarà valutato favorevolmente ed approvato con sollecitudine.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I canoni di affitto degli alloggi, costruiti in Matera con il contributo dello Stato ed assegnati agli abitanti dei rioni « Sassi », devono essere ricalcolati dal giorno dell'assegnazione e determinati in base alle norme dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Le somme eventualmente risultanti versate in eccedenza vanno a costituire credito degli inquilini a copertura delle quote mensili immediatamente seguenti alla nuova determinazione dei canoni da parte dell'IACP di Matera.

**Art. 2.**

Gli assegnatari possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi. Il prezzo sarà determinato in base all'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

**Art. 3.**

Alla copertura del disavanzo derivante dall'applicazione della presente legge nel bilancio dell'IACP di Matera si provvede mediante appositi contributi del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, per l'anno 1973, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, per gli anni successivi, con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.